



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI CONTRATTO DI
FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN POSTO
AGGIUNTIVO RISPETTO A QUELLI ASSEGNATI ANNUALMENTE DAL
M.U.R. NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA**

(Anno Accademico 2022/2023)

TRA

L'Università degli Studi di Siena, di seguito "Università di Siena", con sede in Siena, via Banchi di Sotto 55, C.F. 80002070524 - rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Di Pietra, nato a Trapani il 13 aprile 1967, domiciliato per la carica presso l'Università;

E

La Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.a. (anche CRT S.p.A.) con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR), Via Donizetti, n. 2, - 52028 -C.F. e P. IVA n. 01625140510, rappresentata legalmente dalla Dott.sa Augusta Albarosa Fuccini, nata a Montevarchi (AR) il 25/11/1947, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munita di idonei poteri, di seguito denominato "Finanziatore";

PREMESSO

- che presso l'Università degli Studi di Siena è attivata nell'anno accademico 2022/2023 la Scuola di Specializzazione in Neurologia;
- che la formazione del medico in formazione si svolge a tempo pieno, con la stipula all'atto dell'iscrizione alla Scuola di un contratto di formazione specialistica, disciplinato del Decreto Legislativo 17.08.1999, n.368;
- che previa autorizzazione Ministeriale, possono essere attivati, ove sussistano le risorse necessarie per erogare il corrispettivo del contratto di formazione, posti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati dal Ministero stesso alla Scuola di Specializzazione in Neurologia per l'anno accademico indicato in epigrafe;
- che il Finanziatore con nota, prot. 245.10 del 01/03/2023, si è dichiarato disponibile

a promuovere l'attivazione di un posto aggiuntivo, mediante il finanziamento di un contratto di formazione specialistica per la frequenza della Scuola di Specializzazione sopraindicata, erogando all'Università una somma sufficiente alla erogazione del corrispettivo del contratto stesso per l'intera durata del corso di studio a condizione che il candidato si impegni, tramite apposita clausola contrattuale, ad accettare, a semplice richiesta della Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.A. di svolgere, a seguito della specializzazione o a seguito della sua interruzione, salvo cause di forza maggiore, per almeno tre anni con contratto di lavoro CCNL AIOP, la propria attività presso la Clinica CRT S.p.A. e che, in caso di mancato rispetto dell'impegno, il candidato sarà tenuto a rimborsare l'intero finanziamento erogato dalla CRT S.p.A. per la copertura del posto aggiuntivo.

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'Università degli Studi di Siena, previa espressa autorizzazione del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR), si impegna ad attivare per l'anno accademico 2022/2023 un posto aggiuntivo nella Scuola di Specializzazione in Neurologia, della durata legale di quattro anni accademici - in aggiunta ai posti ordinari assegnati alla Scuola dal MUR.

Il posto aggiuntivo sarà assegnato ad un candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formulata alla conclusione del concorso di ammissione.

ART.2

L'assegnatario del posto aggiuntivo svolgerà la formazione specialistica a tempo pieno con i tempi, le modalità e gli obblighi stabiliti dal titolo VI del D.lgs. n. 368/1999.

Per quanto concerne la disciplina relativa all'erogazione del corrispettivo previsto con la stipula del contratto di formazione specialistica, si fa ugualmente riferimento D.lgs. n. 368/99.

ART.3

L'ammontare annuo lordo del contratto di formazione specialistica è attualmente il seguente:

Primo e secondo anno: euro 25.000,00 annui (venticinquemila), di cui euro 22.700,00 di "parte fissa" ed euro 2.300,00 di "parte variabile";

Dal terzo anno: euro 26.000,00 annui (ventiseimila), di cui euro 22.700,00 di "parte fissa" ed euro 3.300,00 di "parte variabile".

Pertanto, la Clinica Riabilitazione Toscana S.p.A. si impegna a erogare all'Università degli Studi

di Siena, per i quattro anni di durata della Scuola di Specializzazione in Neurologia, l'importo complessivo di euro **102.000,00**, necessario per la corresponsione del contratto di formazione specialistica.

La Clinica di riabilitazione Toscana S.p.A., si impegna altresì a versare le somme necessarie a erogare la "parte fissa" del contratto nell'eventualità che il medico specializzando sospenda la formazione specialistica ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999, che prevede se il medico in formazione specialistica, in caso di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia, può sospendere il periodo di formazione. Durante i periodi di sospensione della formazione al medico compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico per un periodo di tempo complessivamente massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso Tale somma eventuale non potrà eccedere l'ammontare di una annualità di "**parte fissa**" (euro **22.700,00**).

La Clinica Riabilitazione Toscana S.p.A. si impegna altresì a corrispondere all'Università i maggiori oneri del contratto dovuti a disposizioni di natura fiscale o previdenziale, nonché ad aumenti delle somme da erogare ai medici in formazione sulla base di disposizioni di legge o ministeriali.

La Clinica Riabilitazione Toscana S.p.A. prende atto del fatto che la mancata erogazione dell'importo indicato in convenzione avrà come conseguenza la mancata erogazione da parte dell'Università degli studi di Siena dell'importo dovuto al beneficiario;

La Clinica Riabilitazione Toscana S.p.A. rende indenne l'Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivato;

ART.4

La Clinica Riabilitazione toscana S.p.A. farà fronte ai suddetti impegni versando:

-l'intero importo di Euro 102.000,00 per i 4 anni di corso di specializzazione, più la "parte fissa" pari ad euro 22.700,00 del contratto nell'eventualità che il medico specializzando sospenda la formazione specialistica ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999, che prevede se il medico in formazione specialistica, in caso di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia, può sospendere il periodo di formazione. Durante i periodi di sospensione della formazione al medico compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico per un periodo di tempo complessivamente massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso Tale somma eventuale non potrà eccedere l'ammontare di una annualità di "parte fissa" (euro 22.700,00), per un totale importo di **Euro 124.700,00** (centoventiquattro mila settecento/00) in un'unica soluzione anticipata;

Il versamento della somma dovuta sarà effettuato, specificando analiticamente la causale “posto aggiuntivo a finanziamento privato per la Scuola di specializzazione in Neurologia attivato presso l'Università degli studi di Siena”, con accredito sul conto dell'Istituto Tesoriere, coordinate bancarie dell'Ateneo IT42E0306914222100000046008, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione con invio della distinta a cura del finanziatore, con impegno dell'Ateneo a restituire la somma qualora il posto aggiuntivo non sia approvato dal MUR.

ART.5

La Clinica Riabilitazione Toscana S.p.A. ha la possibilità di recedere anticipatamente dagli impegni assunti con l'Università degli Studi di Siena solo in caso di anticipata risoluzione del contratto di formazione annuale specialistica firmato dal medico beneficiario del contratto aggiuntivo. Le cause di risoluzione anticipata sono quelle stabilite dall'art. 37 comma 5 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999.

Qualora il medico specializzando destinatario del contratto di formazione aggiuntivo finanziato da Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.A. non dovesse portare a compimento il corso di specializzazione, una volta intrapreso, per sua rinuncia o per interruzione in qualsiasi modo motivata, le somme eventualmente già versate dall'ente finanziatore e non corrisposte saranno restituite dall'Università di Siena all'ente finanziatore stesso.

L'Università di Siena alla naturale conclusione del contratto di formazione aggiuntivo, procederà alla restituzione delle somme anticipate dalla CRT S.p.A. che non siano state corrisposte allo specializzando.

ART. 6

Il finanziamento di cui alla presente convenzione è condizionato all'impegno, da parte del medico specializzato, ad accettare, una volta conclusa la formazione e su richiesta dell'ente finanziatore che dovrà pervenirgli entro 120 giorni dal conseguimento del diploma di specializzazione, di svolgere la propria attività presso l'ente finanziatore per almeno tre anni con un contratto di lavoro CCNL AIOP.

In caso di mancato rispetto del suddetto impegno, il medico specializzato sarà tenuto a rimborsare all'ente finanziatore l'intero finanziamento erogato per la copertura del posto aggiuntivo.

Inoltre, il finanziamento di cui alla presente convenzione è condizionato all'impegno, da parte del medico specializzato, ad accettare, in caso di interruzione anticipata del contratto di Formazione e su richiesta dell'ente finanziatore di svolgere la propria attività presso l'ente finanziatore per almeno tre anni con un contratto di lavoro CCNL AIOP.

In caso di mancato rispetto del suddetto impegno il medico assegnatario del contratto aggiuntivo di cui alla presente convenzione è tenuto a restituire alla Clinica di Riabilitazione S.p.A. il 50%

per cento dell'importo complessivo percepito fino al momento della interruzione anticipata della formazione.

L'Università prende atto che l'impegno da parte dello specializzando al rimborso delle somme percepite nei casi di cui al presente articolo sarà regolamentato da specifico e separato accordo tra lo stesso e l'ente finanziatore, quale condizione essenziale per il finanziamento del posto aggiuntivo.

ART. 7

L'Università di Siena non sarà tenuta in alcun modo a compiere attività legali di recupero delle somme che lo specializzando dovesse restituire all'ente finanziatore, in ragione del mancato rispetto dell'impegno assunto e previsto nell'art. 6 della presente convenzione, che saranno di esclusiva competenza CRT S.p.A.

L'ente finanziatore si impegna a sollevare l'Università di Siena da ogni responsabilità relativa all'impegno di cui all'art. 6 e dalle eventuali pretese patrimoniali nei confronti dell'Ateneo, che dovessero derivare dal mancato rimborso, in qualsiasi modo motivato, da parte del medico specializzato del finanziamento ricevuto.

ART.8

La durata della presente convenzione coincide con la durata del contratto di formazione specialistica dell'assegnatario del posto aggiuntivo di cui alla presente convenzione che terminerà con la conclusione del corso di specializzazione da parte del medico specializzando.

ART.9

La presente Convenzione sarà soggetta all'Imposta di bollo a cura ed a spese della parte richiedente ed è soggetta a Registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. La presente Convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ai sensi di Legge.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti faranno riferimento alla normativa vigente in materia.

ART.11

L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'autorizzazione ministeriale ad attivare il posto aggiuntivo di cui al precedente articolo 1.

In caso di mancata assegnazione del posto aggiuntivo, la presente convenzione deve considerarsi risolta e l'Università provvederà alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal Clinica Riabilitazione Toscana S.p.A. .

La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa

tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Università degli Studi di Siena:

rettore@pec.unisipec.it

Clinica Riabilitazione Toscana SpA:

crtspa@legalmail.it

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

p. Università degli Studi di Siena

il Rettore Prof. Roberto Di Pietra _____

p. Clinica Riabilitazione Toscana SpA

la Presidente, Dott.ssa Augusta Albarosa Fuccini.....



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 19/07/2023 13:19:07 UTC

File verificato: W:\UFFICIO SCUOLE 2022\CONCORSI AMMISSIONE\atti concorsi ammissione\MEDICI\AMMISSIONE MEDICI 22-23\CONTRATTO AGGIUNTIVO NEUROLOGIA CONV\contratti aggiuntivi\CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA signed.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: ROBERTO DI PIETRA
 Tipo di firma CADES-B
 Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 19/07/2023 13:19:06 UTC)
 Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/07/2023 12:41:44 UTC

Dati del certificato del firmatario **ROBERTO DI PIETRA**

Nome, Cognome: ROBERTO DI PIETRA
 Numero identificativo: WSREF-47140802917176
 Data di scadenza: 20/10/2025 10:32:29 UTC
 Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. ,
 Qualified Trust Service Provider ,
 VATIT-01879020517 ,
 IT ,
 Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
 Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
 Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2
 Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2: AUGUSTA ALBAROSA FUCCINI
 Tipo di firma CADES-B
 Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 19/07/2023 13:19:06 UTC)
 Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/07/2023 13:19:06 UTC

Dati del certificato del firmatario **AUGUSTA ALBAROSA FUCCINI**

Nome, Cognome: AUGUSTA ALBAROSA FUCCINI
 Numero identificativo: 202250277520529
 Data di scadenza: 10/11/2025 00:00:00 UTC
 Autorità di certificazione: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. ,
 Qualified Trust Service Provider ,
 VATIT-07945211006 ,
 IT ,
 Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
 Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
 Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.61
 Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
 Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 |
 P.IVA 07945211006

